

Comune di Tresnuraghes

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosaria Guerreschi

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°12 del 11/04/2013

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Costituzione e ordinamento.
2	Composizione e durata.
3	Funzioni.
4	Requisiti per la nomina.
5	Modalità di costituzione.
6	Immissione in servizio.
7	Requisiti e attribuzioni del Comandante.
8	Nomina e funzioni del segretario.
9	Scioglimento della Compagnia.
TITOLO II DOVERI E SANZIONI DISCIPLINARI	
10	Doveri.
11	Infrazioni e sanzioni disciplinari.
12	Sospensione cautelare.
13	Procedimento disciplinare per il Comandante.
TITOLO III COMPITI	
14	Documenti e distintivi.
15	Dimissioni.
16	Controversie
17	Svolgimento dell'attività.
18	Sanzioni.
19	Obblighi dei conducenti il bestiame.
20	Assicurazione e denuncia.
21	Responsabilità.
22	Competenze territoriali.
23	Accertamento di violazioni.
24	Periti e arbitrato.
25	Infrazioni.
26	Denunce.
27	Trasmissione atti all'Autorità Giudiziaria.
28	Premio per recupero bestiame di provenienza furtiva
29	Relazione di servizio.
TITOLO IV CONTABILITA'	
30	Contabilità e amministrazione.
31	Ripartizione degli utili.
32	Ulteriori attività - Ritrovamento di cani ed altri animali domestici d'affezione.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	
33	Norme abrogate.
34	Entrata in vigore del regolamento.
35	Casi non previsti dal presente regolamento.
36	Rinvio dinamico
Allegato A	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e ordinamento.

1. Nel Comune di Tresnuraghes è costituita una Compagnia Barracellare organizzata e disciplinata in conformità delle disposizioni della L.R. n° 25/1988, sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.
2. La Compagnia Barracellare ha la sede legale a Tresnuraghes, in Piazza Stazione n° 3.
3. **Il Comune di Tresnuraghes garantisce la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla Compagnia Barracellare ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246)**

Art. 2 - Composizione e durata.

1. La Compagnia Barracellare di Tresnuraghes è costituita, organizzata e disciplinata in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 25/1988 e del R.D. 403/1898 e successive modificazioni e integrazioni ed è sottoposta alle norme del presente Regolamento.
2. La Compagnia Barracellare si costituisce tra il 1° Ottobre ed il 31 Dicembre, dura in carica tre anni a far data dall'effettiva immissione in servizio ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 5 della L.R. 25/1988.
3. La Compagnia si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.
4. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.
5. Essa si intende automaticamente rinnovata per il triennio successivo, qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 9, comma 2 della L.R. 25/1988 e prorogata ai sensi dell'art. 9, comma 3.
6. Essa è composta così come segue:
 - n° 1 Capitano;
 - n° 1 Tenente;
 - n° 1 Sottotenente (ai sensi della L. R. n. 25 del 15/07/1988);
 - n° 1 Maresciallo;
 - n° 1 Brigadiere;
 - n° 1 Vice – Brigadiere;
 - n° 1 Graduato – Appuntato;
 - n° 1 Segretario-economo;
 - da un n° minimo di 5 Barracelli

Art. 3 - Funzioni.

1. La Compagnia Barracellare svolge le funzioni previste dall'art. 2 della L.R. 25/1988, le stesse devono essere svolte nell'ambito territoriale indicato dall'art. 3 della L.R. 25/1988, nonché nei casi previsti dagli artt. 5, 10 e 30 della suddetta Legge Regionale, in particolare deve:

- a. salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - b. collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
 1. protezione civile;
 2. prevenzione e repressione dell'abigeato;
 3. prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";
 - c. prevenire e reprimere le infrazioni al presente regolamento;
 - d. collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 1. salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
 2. salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 3. tutela dei parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
 4. caccia e pesca;
 5. prevenzione e repressione degli incendi;
 6. prevenzione di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche;
 - e. salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comunale.
2. I componenti delle Compagnie Barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le Forze di Polizia dello Stato nonché con la Polizia Municipale quando ne sia stata fatta richiesta dal Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità e con la polizia locale ai sensi della L.R. 9/2007 "*Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza*".
 3. Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'Autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

Art. 4 - Requisiti per la nomina.

1. L'arruolamento nella Compagnia avviene nel rispetto del principio del volontariato mediante istanza di parte, effettuata mediante l'utilizzo di apposita modulistica reperibile presso la stessa Compagnia oppure presso l'ufficio comunale competente in materia barracellato.
2. Le domande dovranno essere presentate direttamente alla Compagnia Barracellare, nella persona del Comandante, sotto la supervisione del Sindaco.
3. I requisiti minimi, richiesti per far parte della Compagnia sono contenuti negli artt. 11, 15 e 16 della L.R. 25/1988. Essi sono:
 - aver la maggior età;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
 - assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;

- idoneità fisica al servizio;
 - potersi validamente obbligare;
 - residenza e domicilio nel Comune di Tresnuraghes;
4. Non possono in alcun modo far parte della Compagnia Barracellare coloro che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, avendo fatto parte in precedenza di altre Compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati. Non possono in alcun modo far parte della Compagnia Barracellare, altresì, coloro che svolgono compiti di Vigilanza Venatoria, Guardie Giurate, o tutti coloro che rivestono le qualifiche di Agenti di Pubblica Sicurezza, Guardia Zoofila o di Polizia Giudiziaria.
 5. La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio e della Giunta Comunale del Comune di Tresnuraghes.
 - 6. La Giunta Comunale, d'intesa col Capitano, predispone l'elenco dei componenti della Compagnia e lo approva.**
 7. I criteri di preferenza alla nomina sono i seguenti:
 - a. aver fatto parte di precedenti compagnie;
 - b. conoscenza del territorio;
 - c. titolo di studio;
 - d. essere proprietario di beni oggetto di tutela.

Art. 5 - Modalità di costituzione.

1. La Compagnia Barracellare, viene costituita con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, provvede a designare il nominativo del Capitano.
2. La nomina formale è subordinata alla verifica, da parte della Prefettura, del possesso da parte del soggetto individuato dal Consiglio Comunale, dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza; successivamente all'esito positivo di tali verifiche, il Sindaco provvede alla nomina del Capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte all'autorità di Pubblica Sicurezza delegata dal Prefetto, nelle forme e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone, d'intesa con il Capitano, l'elenco dei componenti la Compagnia e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente art. 4, ne delibera la costituzione.
4. Il Sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.
5. Gli ufficiali ed i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i membri della Compagnia riunita in assemblea senza armi e per l'occasione presieduta da Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale che redigerà apposito verbale.
6. A loro il grado rimane confermato in condizioni di rinnovo automatico della Compagnia previsto dall'art. 9 della L.R. 25/88, mentre saranno rieletti solo gli Ufficiali o graduati dimissionari o rinunciatari al grado o revocati dall'incarico nel corso del triennio precedente. Si procederà a nuova elezione degli Ufficiali e graduati solo in caso di scioglimento e ricostruzione di nuova Compagnia.
7. Qualora la Compagnia venisse riconfermata per il successivo triennio in base a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R.25/1988, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare, mediante

votazione a scrutinio segreto, il nuovo Capitano scegliendolo tra una terna di nomi proposti dall'assemblea dei Barracelli;

Art. 6 - Immissione in servizio.

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione ai suoi membri, da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n° 348/1979.
2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a Barracello è priva di qualunque effetto. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n° 348/1979, il tipo di armi che i componenti della Compagnia Barracellare sono autorizzati ad utilizzare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.
3. Entro i 10 giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente della Compagnia deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Con il provvedimento di immissione in servizio comincia a decorrere il triennio di attività della compagnia.
5. I componenti delle Compagnie Barracellari deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25/1988, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati nel presente regolamento e rimangono in carica fino al completamento del triennio.

Art. 7 - Requisiti ed attribuzioni del Comandante.

1. Alla Compagnia Barracellare è preposto un Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al Servizio Barracellare; in particolare il Capitano costituisce le pattuglie e le sorveglia, controlla i permessi, le assenze, le infrazioni alla disciplina, le sanzioni inflitte, dando di ciò comunicazione al segretario della compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.
2. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca del Capitano, egli è sostituito dall'ufficiale più alto in grado che ne eserciterà le funzioni fino al rientro in servizio del titolare o, in caso di impedimento permanente, sospensione o revoca, sino alla designazione del nuovo Capitano, da effettuarsi entro 6 mesi dall'evento.
3. Per essere nominato Comandante di Compagnia è necessario il possesso dei requisiti di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. 25/1988. Esso sono:
 - aver compiuto il 25° anno di età;
 - aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno 5 anni. Si potrà prescindere da questo requisito, per coloro che abbiano prestato servizio, per il medesimo periodo, in qualità di sottoufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri o nel Corpo Forestale;
 - possedere adeguata esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare.

Art. 8 - Nomina e funzioni del segretario.

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la Compagnia Barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della Compagnia Barracellare, e scelto fra i componenti della Compagnia in possesso del diploma di scuola media superiore.
2. Qualora nessuno dei componenti della Compagnia Barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne. Al Segretario, che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.
3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla compagnia.
4. Al segretario è affidata la gestione di un fondo cassa ricostruibile per le spese minute e per l'ordinaria amministrazione, per un importo non superiore a € 200,00 (duecento/00).
5. La gestione del fondo cassa affidata al segretario - economo avverrà secondo le modalità descritte nel regolamento comunale per il servizio economato.
6. Il segretario deve eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione e tenere in perfetto ordine i seguenti registri:
 - a. registro del personale nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
 - le pattuglie comandate in servizio;
 - le zone da sorvegliare;
 - i servizi di piantone in caserma;
 - le missioni dei vari membri della Compagnia;
 - le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte.
 - b. registro di posta in entrata e in uscita;
 - c. registro di cassa;
 - d. registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
 - e. registro dei danneggiati e dei danneggiamenti;
 - f. registro delle tinture;
 - g. registro delle notifiche;
 - h. registro delle udienze Barracellari;
 - i. registro delle infrazioni rilevate.
7. I registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascuna foglio e vidimati dal Sindaco o da un suo delegato.
8. Il segretario presenterà al Sindaco, ad ogni sua richiesta, i registri Barracellari i quali verranno depositati nell'archivio Comunale alla fine della gestione.
9. Il mancato deposito dei registri comporterà l'applicazione di una penale di € 200,00 (duecento/00), il rifiuto di presentarli comporterà l'applicazione delle vigenti leggi penali.
10. Il segretario riceverà le denunce obbligatorie fatte dai proprietari e rilascerà a ciascun denunciante copia da lui sottoscritta della denuncia presentata, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate.
11. Il segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio, che sarà fissato dal Capitano in relazione alle esigenze stagionali.
12. Nel periodo di raccolta e di vendemmia il servizio d'ufficio dovrà essere garantito anche nelle ore pomeridiane.
13. E' tenuto inoltre a rilasciare entro i termini di cui alla L. 241/1990 e ss.mm.ii. ai soggetti interessati, copia degli atti contenuti nei registri mediante la percezione della somma di € 2,00,

quale costo di riproduzione per ogni pagina, solo previa preliminare acquisizione dell'autorizzazione alla divulgazione dei dati personali e sensibili ivi contenuti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In nessun caso potranno essere rilasciati documenti o copie di registri o altra documentazione contenente dati personali, senza l'espressa autorizzazione sottoscritta dalle persone o dai soggetti interessati.

14. Il Segretario deve inoltre eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione.
15. La misura del compenso spettante al segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alle difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla compagnia.

Art. 9 - Scioglimento della Compagnia Barracellare.

1. Lo scioglimento della Compagnia Barracellare è decretato dal Consiglio Comunale, per gravi casi di inerzia ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 62/1978, qualora ricorrano gravi motivi o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della Compagnia.

TITOLO II DOVERI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 10 – Doveri.

1. I rapporti tra i membri della Compagnia dovranno essere improntati sul reciproco rispetto; nessun membro della Compagnia potrà assentarsi dalle riunioni o dal servizio senza giustificato motivo.
2. Compete al Comandante di Compagnia stabilire a quanto ammonta il gettone spettante a ciascun barracello; tale disposizione dovrà essere su apposito verbale, e copia dello stesso dovrà essere trasmesso con sollecitudine al Sindaco.
3. I Barracelli non possono senza giustificato motivo esimersi dal servizio loro assegnato. Quando per giustificato motivo il Barracello debba assentarsi o sia impedito, dovrà informare per iscritto il Comandante di Compagnia che prenderà nota delle assenze e provvederà alla sostituzione del turno di servizio con altro Barracello.
4. I Barracelli che, avendo programmato il servizio settimanale non si presentano in servizio, salvo grave e documentato impedimento, incorreranno in una sanzione amministrativa pecuniaria.
5. I Barracelli non possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, nè farsi sostituire anche momentaneamente.
6. Il personale che per assenza del collega sia impossibilitato ad uscire in servizio di pattuglia, dovrà svolgere il proprio servizio col piantone in caserma, informandone il Capitano, dovrà ricevendo le telefonate e le varie segnalazioni, oltre che eventuali denunce di terreni o di danneggiamenti, e dovrà provvedere alla manutenzione e pulizia dei mezzi di servizio ed al riassetto dei locali della Caserma.
7. I barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art.13 comma 6° L.R. 25/88.
8. In servizio essi dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici, tenere sempre in ordine e decoro la divisa.

9. Della dotazione tecnica delle divise, dovrà presentarsi al comune, idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, beni e servizi, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli.

Art. 11 – Infrazioni e sanzioni disciplinari.

1. Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei membri della Compagnia, sono stabilite in base al disposto di cui all'art. 23 e seguenti della L.R. 25/1988.
2. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
 - sanzione pecuniaria;
 - la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
 - l'esclusione dalla compagnia.
3. L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed inflitta per lievi trasgressioni.
4. La sanzione pecuniaria è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso, ed è pari a €. 150,00 (centocinquanta/00) per la prima infrazione e in €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per la seconda infrazione e per quelle successive; resta salva, per violazione del codice civile e penale, la comunicazione alle autorità competenti.
5. La sanzione dovrà essere detratta, a cura del Segretario, dalle competenze elargite a fine anno.
6. L'importo di queste sanzioni verrà equiparato alle entrate di cui all'articolo 17, comma 3, punto 5, della L.R. 25/1988, e ripartito a fine esercizio, tra tutti i barracelli, esclusi coloro che hanno avuto i provvedimenti disciplinari.
7. La sospensione è proposta con richiesta motivata dal Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.
8. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.
9. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta Comunale su proposta motivata del Capitano dopo aver sentito l'interessato sempre che questi ne abbia fatto richiesta. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.
10. Contro i provvedimenti disciplinari di cui al punto 2 del comma 2 è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.
11. Contro i provvedimenti disciplinari di cui al terzo e quarto punto del comma 2, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.
12. Resta inteso che prima di qualsiasi sanzione disciplinare deve essere fatta la contestazione scritta dell'addebito.

Art. 12 - Sospensione cautelare.

1. I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento discrezionale della Giunta Comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.
2. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

Art. 13 - Procedimento disciplinare per il Comandante.

1. Il Capitano che commetta le infrazioni di cui all'art. 11, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del consiglio Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta l'interessato.
2. La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.
3. In caso di inerzia dell'Amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 62/1978.

TITOLO III COMPITI

Art. 14 – Documenti e distintivi.

1. In attesa che la Regione Autonoma della Sardegna stabilisca un tipo di uniforme unica per le Compagnie Barracellari, la divisa e il modello dell'armamento viene stabilita dall'assemblea della Compagnia. Per l'utilizzo dell'uniforme, delle armi e dei mezzi da impiegare per l'espletamento dei compiti d'istituto, la Compagnia utilizzerà apposito regolamento interno, su conforme parere della Giunta Municipale.
2. Ogni componente la compagnia riceverà un tesserino di riconoscimento vidimato dal Sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di Polizia locale; il suddetto decreto stabilisce, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e del grado degli addetti al servizio barracellare nonché l'obbligo e le modalità di utilizzo.
3. Qualora nel corso del servizio venga irreparabilmente danneggiata l'uniforme, il Barracello ha diritto alla sostituzione del capo danneggiato, il quale dovrà essere in ogni caso restituito.

Art. 15 – Dimissioni.

1. Durante l'esercizio barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo, riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti autorità Amministrative.
2. Se il motivo non sarà ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia ferma restando la sua responsabilità.

Art. 16 – Controversie.

1. Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

Art. 17 – Svolgimento dell'attività.

1. Il servizio di piantone in caserma deve essere garantito tutti i giorni per 24 ore su 24 dalla fine del turno del segretario fino alle ore 6 del mattino successivo (orario di servizio della prima pattuglia).
2. In tale arco di tempo fino all'apertura della caserma al pubblico verrà attivato il trasferimento di chiamata telefonica alla squadra in servizio esterno ed al Capitano.
3. Per quanto attiene la L.R. 10/1999, n° 10 relativa all'esposizione della Bandiera, dovrà provvedervi la prima pattuglia in servizio in caserma, nei giorni e nei modi previsti dalla legge suindicata.
4. Ogni Barracello ha l'obbligo di compiere un servizio minimo di 3 turni mensili. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima, all'interessato non sarà consegnata la divisa dell'anno in corso ed il relativo contributo d'acquisto sarà accantonato con la stessa finalità per soddisfare le esigenze della Compagnia o per equipaggiare eventuali nuovi assunti nel corso dell'anno.

Art. 18 – Sanzioni.

1. La Compagnia, qualora trovasse del bestiame incustodito, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari.
2. In applicazione delle disposizioni del L. 689/1981 e ss.mm.ii. la Compagnia Barracellare è legittimata ad applicare le sanzioni di cui alla suddetta norma;
3. Per il bestiame tinturato dalla Compagnia Barracellare il proprietario pagherà alla stessa i diritti di tintura, come di seguito evidenziati:
 - da € 25,00 a € 500,00 – sino a 50 capi ovini o caprini;
 - da € 50,00 a € 500,00 – da 51 a 150 capi ovini o caprini;
 - da € 75,00 a € 500,00 – oltre i 151 capi ovini o caprini;

 - da € 25,00 a € 500,00 – sino a 10 capi bovini, equini o suini;
 - da € 50,00 a € 500,00 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;
 - da € 75,00 a € 500,00 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini;
4. Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, può effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981. Qualora non sia previsto un minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo, come disposto dall'art. 16, comma primo, della L. 689/1981.
5. Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito in base agli importi sopra riportati.
6. I diritti di tintura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del verbale.
7. Oltre ai diritti di tintura spettano alla Compagnia per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, le spese di custodia e mantenimento:
 - a. € 5,00 al giorno per ogni capo bovino, equino e suino;
 - b. € 2,00 al giorno per ogni capo ovino e caprino;
 - c. indennità di accompagnamento di € 12,50 per ogni ora di assistenza di ciascun barracello tinturante.

8. La Compagnia, in esecuzione all'attività di custodia e vigilanza, ha l'obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria, in mancanza informa del fatto le autorità competenti.
9. Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica oltre alla tintura dovrà versare anche i diritti di mantenimento e custodia.
 1. Il proprietario del bestiame sequestrato non può rivederlo se prima non paga sui contesti tutti i diritti spettanti alla Compagnia.
 2. Nella stessa pena incorrerà il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare nelle strade Pubbliche, Comunali, o vicinali, nelle siepi vive e nei reliquari stradali oltre s'intende al pagamento degli eventuali danni.
10. I rispettivi proprietari e conduttori, saranno responsabili in solido dei danni causati dal bestiame. Il gregge deve essere condotto da persona di età non inferiore a 16 anni e tutto il bestiame deve essere munito di campane nella proporzione di una per ogni cinque. Tali campane devono essere tanto sonore da poter essere udite ad una distanza di duecento metri, in caso contrario i proprietari incorreranno in una sanzione pecuniaria da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 1,50 per capo.
11. In caso di recidiva il diritto di cattura come sopra stabilito è elevato per la prima volta al doppio e per le volte successive al triplo.

Art. 19 - Obblighi dei conducenti il bestiame.

1. Per i pascoli dati in concessione, il proprietario deve rilasciare apposito permesso, che vistato dalla Compagnia, dovrà essere esibito dal conducente del bestiame agli Agenti Barracellari. Tale permesso deve indicare con precisione la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e cessazione della concessione.
2. In assenza del "Visto" della Compagnia il bestiame dovrà in ogni caso essere sequestrato.
3. Qualora il bestiame, sia trovato a pascolare in proprietà private, o Comunali, o se bestiame forestiero transitasse per il territorio del Comune di Tresnuraghes sia sprovvisto di documenti giustificativi il transito, il bestiame verrà sequestrato e tradotto al recinto Comunale ,per gli opportuni accertamenti ed alla fine di questi ,esso non risulterà di provenienza furtiva, il bestiame verrà rilasciato dietro pagamento del premio di cui al comma precedente che sarà ridotto del 50% .
4. Inoltre i conduttori e proprietari del bestiame secondo i casi saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia d'abigeato o sanitarie se relative alla violazione di norme di Polizia Veterinaria.
5. In caso d'accertamento di danno da parte del bestiame o di cattura nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di un giorno a partire dal momento dell'accertamento per poter periziare il danno rivalendosi sui proprietari del Bestiame introdottosi illegalmente.
6. I proprietari assicurati sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni eventuali variazioni di coltura che avvengono nel corso dell'anno. Qualora lo stesso terreno venga, durante lo stesso esercizio barracellare, sottoposto a diversi generi di coltura il proprietario deve fare entro un mese, una nuova denuncia alla Compagnia che lo assoggetterà ad assicurazione, proporzionalmente alla durata della coltura, tenendo conto della coltura precedente.

7. E' proibito introdurre a scopo di pascolo (specie di notte) ogni tipo di bestiame in terreni non autorizzati, i trasgressori saranno puniti con sanzione Amministrativa, e in caso di negativo ritrovamento del proprietario con sequestro amministrativo del bestiame.
8. E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.
9. Sarà compito del Comandante di Compagnia rilasciare le autorizzazioni di transito con periodi minimi di 6 mesi e non superiori all'anno in corso.
10. Il pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia, la quale conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.
11. In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame v'è tinturato e informata l'autorità giudiziaria per il reato commesso, inoltre deve essere informato il proprietario del fondo.
12. In ogni caso di bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.
13. La Compagnia deve segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.
14. Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria, i cui importi sono gli stessi previsti per i diritti di tintura all'art. 17, comma 3.
15. Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio delle suddette sanzioni.
16. E' in facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di € 1,00 per capi minuti e € 5,00 per capi grossi. Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.
17. La Compagnia può, durante l'esercizio, riesaminare le denunce fatte ed invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.
18. Nel caso in cui dette sanzioni non vengano pagate le stesse dovranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate per la riscossione delle stesse.

Art. 20 - Assicurazione e denuncia.

1. Per i beni indicati nell'art. 35 del R.D. 403/1898, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare che, a norma dell'art. 3 del presente regolamento deve assicurarne la vigilanza e la custodia.
2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, con le modalità indicate nel presente regolamento, la proprietà dei predetti beni provvedendovi, in difetto, d'ufficio la compagnia stessa.
3. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta Comunale. Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della L. n° 799/1967, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.
4. L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della L.R. n° 32/1978, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 3, comma primo del presente regolamento.

5. Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi nelle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo, potranno essere affidati in custodia alle Compagnie Barracellari.
6. Le colture promiscue devono essere denunciate oltre alla coltura permanente (olivi giovani, alberi da frutto nella vigna o entro alla coltura) secondo le tariffe contenute nella tabella di cui all'allegato A).
7. Nel caso in cui non siano state denunciate separatamente la Compagnia risponderà dei danni limitatamente alla coltura denunciata. I cereali, le leguminose e le foraggiere si intendono assicurate solo fino alla falciatura e comunque al distacco dal suolo, avvenuto il quale dovrà procedersi a denuncia secondo quanto indicato nella tabella allegata.
8. Per i frutti già raccolti e temporaneamente custoditi in campagna, la Compagnia sarà responsabile soltanto dal momento in cui verrà avvisata del deposito nelle case rurali, ed il proprietario dovrà presentarsi, qualora la Compagnia lo richieda, per l'accertamento in contraddittorio, la quantità dichiarata dei frutti;
9. La Compagnia risponde per i due giorni successivi a quello del suddetto avviso.
10. L'obbligo dell'assicurazione si estende ai bovini, ai suini e agli equini destinati all'allevamento ed al commercio, purché il bestiame sia sciolto al pascolo in terreni chiusi e che vi venga fatta visita almeno una volta al giorno, ovvero tenuto in terreni aperti, ma custodito permanentemente.
11. Oltre ai beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14/07/1898, n° 403, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia anche caseggiati posti entro i centri abitati, dietro pagamento di un compenso da stabilirsi tra il proprietario ed il Capitano e non incluso nelle tariffe allegate al presente regolamento.
12. Potranno altresì essere affidati in custodia alla Compagnia stabilimenti industriali ed artigianali ubicati in qualsiasi punto del territorio comunale, case di campagna o agglomerati e lottizzazioni.
13. Per quanto concerne le tariffe per tali beni non compresi nell'art. 35 del R.D. 14/07/1898, n° 403, è lasciata facoltà alle parti di stabilirne l'importo, da concordarsi con regolare verbale redatto dal segretario della Compagnia e controfirmato dalle parti e dal Capitano.
14. Entro il termine di 30 giorni dalla data d'effettiva immissione in servizio della Compagnia e per gli anni successivi entro il 31 marzo, tutti gli interessati proprietari di terreni siti nell'agro del Comune di Tresnuraghes, sono tenuti a presentare una denuncia in duplice copia, uno dei quali dovrà essere firmato dal segretario e restituito al denunciante.
15. I beni soggetti ad assicurazione devono essere specificamente indicati nella denuncia, per ogni tipo di coltura.
16. Sono soggetti a denuncia obbligatoria anche i fondi incolti.
17. Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo ed il luogo ove si ricevono le denunce nonché l'orario d'ufficio.

Art. 21 – Responsabilità.

1. La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.
2. La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori con sentenza passata in giudicato, negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di

ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso tra le entrate per i prodotti agricoli e le entrate per il bestiame costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.

3. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti c) e d) del secondo comma dell'art. 12, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

Art. 22 - Competenze territoriali.

1. La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare nei casi previsti dagli artt. 5, 10 e 30 della L.R. n° 25/1988.
2. Qualora nel Comune confinante non sia presente una Compagnia Barracellare mediante accordo formale scritto tra i Sindaci, sentito il parere del Comandante di Compagnia, è possibile che la Compagnia Barracellare possa svolgere i propri servizi anche nei comuni limitrofi, ed eventuali compensi verranno concessi, sotto forma di premio, dal comune limitrofo che ha usufruito delle prestazioni della Compagnia Barracellare di Tresnuraghes, in misura proporzionale al servizio ricevuto.

Art. 23 - Accertamento di violazioni.

1. Nelle materie di competenza di cui all'art. 3) del presente regolamento, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia Barracellare, quali Agenti di Pubblica Sicurezza e Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 della L. n° 25/1988.
2. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'art. 13, commi 1 e 2 della L. n° 689/1981, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:
 - l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
 - le generalità e la qualifica del verbalizzante nonché la Compagnia di appartenenza;
 - le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della L. n° 689/1981, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
 - l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della L. n° 689/1981;
 - la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e la specifica dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
 - l'indicazione specifica delle norme violate;

- l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente all'atto della contestazione;
 - l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall' art. 13 della L. n° 689/1981;
 - la firma del verbalizzante.
4. Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell' art 17 della L. n° 689/1981 e del D.P.R. n° 571/1982.
 5. Le successive fasi del procedimento sanzionatorio, compresa quella dell'eventuale opposizione, verranno curate dalla segreteria barracellare secondo le disposizioni di cui agli artt. 18 e seguenti della L. n° 689/1981.

Art. 24 - Periti e arbitro.

1. Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno.
2. Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.
3. L'arbitro è nominato, su proposta della giunta, dal consiglio comunale, dura in carica per la durata della compagnia e può essere riconfermato.
4. I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. n° 25/1988, in particolare:
 - a. possedere i requisiti necessari per l'elezione a Consigliere Comunale;
 - b. avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune di Tresnuraghes;
 - c. essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.
5. Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti.
6. All'arbitro spettano le seguenti indennità, che gravano in misura eguale sulle parti:
 - per ogni perizia € 35,00;
 - per indennità di trasferta 1/5 del costo per litro della benzina.

Art. 25 – Infrazioni.

1. E' proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo nelle proprietà altrui, qualunque sia la coltura, cogliere dagli alberi o dalle vigne qualsiasi tipo di frutta o verdura.
2. I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa pari ad €. 55,00, salva l'azione penale.

Art. 26 – Denunce.

1. La Compagnia può, durante l'esercizio riesaminare le denunce fatte ed invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà. Se il denunciante provvederà alla

regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una sanzione pari al 5% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.

2. In caso contrario alla denuncia di rettifica d'ufficio sarà applicata la sanzione corrispondente a due volte il premio e per le sole omissioni.

Art. 27 - Trasmissione atti all'Autorità Giudiziaria.

1. Oltre alle infrazioni precedentemente trascritte i conduttori e proprietari del bestiame a seconda dei casi saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia d'abigeato o sanitarie se relative alla violazione di norme di Polizia Veterinaria.

Art. 28 - Premio per recupero bestiame da provenienza furtiva.

1. Alla Compagnia Barracellare spetterà un premio di recupero da corrispondersi dal proprietario del bestiame non appartenente al territorio del Comune di Tresnuraghes ma transitante per detto territorio e sempre che esso sia di provenienza illecita, nella seguente misura:
 - o € 10,00 per ogni capo bovino o equino;
 - o € 10,00 per ogni capo suino;
 - o € 3,00 per ogni capo ovino o caprino.

Art. 29 - Relazione di servizio.

2. Per qualsiasi intervento, accertamento eseguito, violazione contestata, il personale addetto al controllo deve eseguire un'accurata relazione di servizio specificando, con dovizia di particolari, l'accaduto, e allegando se possibile materiale fotografico che dovrà essere trasmesso immediatamente al Comandante di compagnia che a seconda dei casi informerà le autorità competenti;

TITOLO IV CONTABILITA'

Art. 30 - Contabilità e amministrazione.

1. La gestione finanziaria della compagnia barracellare viene fatta mediante un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.
2. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel presente regolamento. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite da:
 - a. compensi per la custodia dei beni pubblici;
 - b. diritti di assicurazione di cui al successivo art. 20;
 - c. utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli artt. 44, 45, 46 e 47 del R.D. n° 403/1898;
 - d. contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;

- e. ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.
3. Il Segretario è obbligato alla tenuta del bilancio e del libro mastro delle entrate e delle uscite, delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento.
 4. Le funzioni di tesoreria della Compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'Ente di appartenenza.
 5. Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del Capitano e del segretario della compagnia.
 6. La gestione contabile e amministrativa della Compagnia è regolata dalle norme dettate dall'art. 17 L.R. 15/07/1988, n° 25. I fondi della Compagnia devono essere depositati presso il conto corrente, con l'indicazione dell'esercizio cui si riferisce. Tutti gli incassi inerenti a contributi volontari, denunce di beni, assicurazione, liquidazione di danni o pagamenti e versamenti a favore della Compagnia a qualunque titolo, saranno ricevuti dal Segretario che dovrà rilasciare regolare ricevuta e quindi versarli in cassa il primo giorno feriale successivo a quello di riscossione, mentre eventuali contributi Regionali, Comunali ecc. dovranno essere versati a cura degli Enti direttamente tramite bonifico sul c/c bancario.
 7. I prelevamenti dal c/c della compagnia per pagamenti a qualunque titolo e per il funzionamento della medesima andranno fatti a firma congiunta del Segretario e del Comandante di Compagnia.
 8. Al 30 giugno e 31 dicembre d'ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un rendiconto contabile in triplice copia sull'attività svolta ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. 25/1988. Una copia del rendiconto, dovrà essere trasmessa a cura del Comune, all'Assessorato Regionale competente, un'altra rimane depositata nell'archivio Comunale, la terza resta agli atti della Segreteria Barracellare.
 9. Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Art. 31 - Ripartizione degli utili.

1. Nella ripartizione degli utili, si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 18, L.R. n° 25/88.
2. Per quanto riguarda l'interpretazione del comma 2 dell'articolo 18 L.R. 25/88, per "effettivo Servizio", s'intendono i servizi minimi mensili previsti dall'art. 11 del presente regolamento.
3. Nella ripartizione del premio che ogni anno L'Amministrazione Regionale concede alle Compagnie Barracellari in base all'art. 29, L.R. 25/88 per la quantità e le qualità del servizio prestato, esso dovrà essere ripartito tra tutta la Compagnia nessuno escluso, in funzione del servizio che ogni componente ha effettivamente prestato.
4. Esso andrà ripartito dividendo l'imponibile pervenuto per il totale delle ore prestate da tutta la compagnia nel corso dell'anno cui il premio si riferisce ed il prodotto moltiplicato per le ore prestate da ogni singolo Barracello.
5. Spetta a favore del Capitano e degli ufficiali, per la responsabilità del servizio che essi rivestono nella compagnia un'indennità pari al 4% degli utili per il Capitano ed all' 1% degli utili per gli Ufficiali.
6. Essi possono fare rinuncia a tale indennità, di questo deve redigersi verbale firmato dagli interessati all'inizio d'ogni annata Barracellare. L'assemblea Barracellare, inoltre, di volta in volta determina l'entità di premi in denaro da assegnare a coloro che si siano distinti in azioni o missioni particolarmente pericolose o di altro valore sociale o se tali azioni determineranno

l'arresto di malfattori in flagranza di reato, tali premi saranno concessi subito dopo che l'assemblea Barracellare ne determinerà l'entità.

7. Deve tenersi conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla Compagnia e dell'annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato.
8. Al componente la compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio non compete alcuna quota degli utili. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione degli utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.
9. Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della compagnia, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.
10. Prima di procedere alla ripartizione definitiva, dovranno essere fatte, nello specifico ordine, le seguenti liquidazioni:
 - gli emolumenti dovuti al segretario;
 - le spese per liti, perizie, di amministrazione;
 - tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

Art. 32 - Ulteriori attività - Ritrovamento di cani ed altri animali domestici d'affezione.

1. Poiché il Comune di Tresnuraghes di concerto con la Compagnia Barracellare promuove la tutela e il benessere degli animali presenti nel proprio territorio, in conformità ai principi etici e morali di cui è portatrice la comunità locale.
2. Allo scopo di perseguire tali obiettivi di protezione e tutela degli animali, qualora venissero ritrovati dei cani vaganti la Compagnia Barracellare dovrà garantire il ricovero, la custodia e il mantenimento degli stessi e le relative spese verranno rimborsate dall'Amministrazione Comunale;
3. nel caso siano dotati di microchip di identificazione o comunque vengano reclamati dal proprietario o detentore, saranno restituiti dietro pagamento agli Uffici competenti delle spese di cattura, mantenimento e cura.
4. I cani non reclamati entro 15 giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, oppure ad Associazioni di volontariato per la protezione degli animali, e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico; l'affidamento diventa definitivo dopo 60 giorni.
5. Il cittadino che ritrova un animale è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione comunale che ne darà adeguata pubblicità. Decorso 15 giorni senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere autorizzata, ove necessari, la detenzione del medesimo a favore di colui che lo ha ritrovato.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 34 – Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 35 – Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, in particolare la L.R. n° 25/1988 e il R.D. n° 403/1898.


Art. 36- Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ALLEGATO A) Tariffario dei diritti e dei compensi.

Ogni ara di terreno di terreno coltivato a	Grano	€ 2,50
Ogni ara di terreno di terreno coltivato a	Fave	€ 2,50
Ogni ara di terreno di terreno coltivato a	Orzo	€2,50
Ogni ara di terreno di terreno coltivato a	Avena	€2,00
Ogni ara di terreno di terreno coltivato a	Altri legumi	€ 3,50
Ogni ara di terreno di terreno coltivato a	Vigna (Malvasia)	A ceppo
Ogni ara di terreno di terreno coltivato a	Foraggio	€ 0,50
Ogni ara di terreno di terreno coltivato a	Ortaglia	€ 3,50
Ogni ara di terreno di terreno	Pascolo chiuso	€ 0,50
Ogni ara di terreno di terreno	Pascolo aperto	€ 2,50

Per ogni pianta di frutto ad alto fusto	€ 2,50
Per ogni pianta di frutto a basso fusto	€ 6,00
Per ogni pianta d'olivo ad alto fusto	€ 2,00
Per ogni pianta d'olivo a basso fusto	€ 3,00




Tresnuraghes, lì _____

Il presente regolamento:

- ❑ È stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 11/04/2013 con atto n. 12 del 11/04/2013;
- ❑ È stato ripubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
- ❑ È entrato in vigore il _____

Tresnuraghes, _____



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosaria Guerreschi
